

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA  
AZIENDA U.S.L. n. 7  
Carbonia

Deliberazione n. 2308

11 NOV. 2005

adottata dal Direttore generale in data

Oggetto: Nucleo di Valutazione – Costituzione e Regolamento.

Su proposta del Direttore Amministrativo:

VISTO l'art. 11, c.1, lett. c) della legge 15.03.97 come modificata dall'art. 9 della legge 50/99, con il quale è stata conferita delega al Governo per il riordino ed il potenziamento dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 con il quale il Governo, nell'esercizio della citata delega, ha fissato i principi generali del controllo interno per le pubbliche amministrazioni, con lo scopo di verificare il conseguimento degli obiettivi indicati dagli organi di governo dell'ente da parte degli organi di gestione, attraverso un continuo monitoraggio del rapporto, anche in corso di esercizio, tra costi e risultati;

PRESO ATTO che il decreto 286/99 opera una revisione generale dei controlli interni, già previsti da numerose leggi in settori limitati della P.A. e prevede che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito della rispettiva autonomia, si dotino di strumenti adeguati a garantire:


- a) Il controllo di regolarità amministrativa e contabile per garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
- b) Il controllo di gestione per verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;

- c) La valutazione della dirigenza per valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale;
- d) La valutazione e il controllo strategico per valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti;

#### DATO ATTO

che, nella progettazione del proprio sistema di controlli interni, ciascuna amministrazione deve attenersi ai seguenti principi generali:

- a) La struttura che svolge l'attività di valutazione e controllo strategico supporta gli organi di governo dell'ente cui spetta l'attività di programmazione strategica e di indirizzo. Essa è pertanto in posizione di staff rispetto a questi. A questa struttura spetta anche l'attività di valutazione dei dirigenti direttamente destinatari delle direttive emanate dagli organi di vertice;
- b) Il controllo di gestione e l'attività di valutazione dei dirigenti, sono svolte da strutture e soggetti che rispondono alla Direzione Generale dell'Azienda.
- c) L'attività di valutazione dei dirigenti, pur facendo riferimento anche ai risultati del controllo di gestione, è svolta da strutture o soggetti diversi da quelli cui è demandato il controllo di gestione medesimo;
- d) Le funzioni di valutazione e controllo strategico, di controllo di gestione e di valutazione dei dirigenti sono esercitate in modo integrato;
- e) Le strutture addette all'attività di verifica di regolarità amministrativa e contabile vanno nettamente separate da quelle addette al controllo di gestione, alla valutazione dei dirigenti, al controllo strategico;
- f) Il controllo interno di regolarità amministrativa e contabile assume una propria autonomia rispetto alle altre tre forme di controllo e, a norma dell'art. 1, lett. e), non può essere affidato a strutture addette al controllo di gestione, alla valutazione dei dirigenti e al controllo strategico;
- g) Il controllo di regolarità amministrativa e contabile non comprende verifiche preventive se non nei casi previsti espressamente dalla legge e anche ove il controllo preventivo fosse previsto è fatto salvo il principio secondo cui le definitive determinazioni, in ordine



all'efficacia dell'atto sono adottate dall'organo amministrativo responsabile;

#### PRESO ATTO

che l'art. 4 del decreto definisce i seguenti principi del controllo di gestione che ciascuna amministrazione deve osservare:

- a) Definire chi è responsabile della progettazione e chi della gestione del controllo;
- b) Individuare le unità organizzative da monitorare attraverso la definizione dei livelli di osservazione più appropriati;
- c) Definire le procedure di determinazione degli obiettivi gestionali e dei soggetti responsabili;
- d) Esplicitare i prodotti e le finalità dell'azione amministrativa;
- e) Definire le modalità di rilevazione e ripartizione dei costi tra le unità organizzative e di individuazione degli obiettivi per cui i costi sono sostenuti;
- f) Fissare gli indicatori specifici per misurare efficacia, efficienza ed economicità;
- g) Stabilire la frequenza di rilevazione delle informazioni.

Che il comma 2 ribadisce che il sistema dei controlli di gestione supporta la funzione dirigenziale di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto n. 29 (formulazione proposte, espressione pareri, attuazione piani, programmi e direttive, organizzazione degli uffici, poteri di spesa e di acquisizione dell'entrata ecc);

#### DATO ATTO

che l'art. 5 del decreto sostituisce di fatto l'art. 20 del decreto legislativo 29/93, abrogato, e reca la nuova disciplina generale in materia di valutazione delle prestazioni dei dirigenti e delle loro competenze organizzative avendo come riferimento anche i risultati del controllo di gestione.

Che in questa materia esiste un ulteriore limite esterno alla potestà di autoregolamentazione degli enti per effetto del quale il sistema dei controlli aziendale deve essere coerente con quanto stabilito sull'argomento dalla contrattazione collettiva.

Che la valutazione, che ha periodicità annuale, deve tener conto dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione.

Che il procedimento di valutazione deve ispirarsi a tre principi:

- 1) L'organo che effettua la valutazione deve conoscere direttamente l'attività del valutato;
- 2) Le valutazioni fatte dall'organo preposto sono soggette ad un secondo grado di giudizio;
- 3) Il valutato deve poter partecipare al procedimento di valutazione che lo riguarda. La valutazione del dirigente c.d. di vertice che risponde direttamente alla direzione aziendale è effettuata direttamente da quest'ultimo sulla base degli elementi forniti dall'organo di valutazione e controllo strategico.

Che il comma 4 dell'articolo 5 concerta l'attività di valutazione con la responsabilità dirigenziale (art. 21 del decreto legislativo 29/93: "i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi, valutati con i sistemi e le garanzie determinati con il decreto 286/99, comportano per il dirigente interessato la revoca dell'incarico e la destinazione ad altro incarico").

Che l'art. 6 chiarisce la portata dell'attività di valutazione e di controllo strategico che mira a verificare l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed in altri atti di indirizzo, e la struttura ad essa preposta dovrà esprimere innanzitutto pareri preventivi in ordine alla congruenza tra le scelte che l'organo intende effettuare, gli obiettivi che intende affidare e le missioni da compiere rispetto alle risorse assegnate e agli eventuali fattori ostativi. Lo stesso parere dovrà essere espresso a posteriori ed in particolare, nel caso in cui l'attività gestionale non rispetti le direttive, dovrà chiarire i motivi della mancata o parziale attuazione ed i possibili rimedi.

Che l'attività di controllo strategico è un'attività riservata poiché si compie al più alto livello aziendale, e spetta a ciascuna amministrazione individuare la struttura competente, conservando la caratteristica dell'adeguata autonomia operativa. Spetta a questa struttura, infine, predisporre una relazione almeno annuale sui risultati delle analisi effettuate con proposte di miglioramento della funzionalità delle amministrazioni.

ATTESO

che la normativa di riferimento di cui al contratto collettivo della Dirigenza della Sanità, ha recepito il decreto citato ed ha configurato negli articoli 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, in maniera assai chiara, gli organismi deputati alla valutazione dei dirigenti e cioè il Collegio Tecnico ed il Nucleo di Valutazione.



Che in base al disposto degli artt. 15 comma 5 e 6 e 15 ter comma 1 del decreto legislativo 229/99

a) Il COLLEGIO TECNICO ha il compito di predisporre:

- 1) La verifica triennale di tutti i dirigenti, relativamente alle attività professionali svolte ed ai risultati raggiunti indipendentemente dall'incarico conferito;
- 2) La verifica, a scadenza dell'incarico, dei dirigenti con incarico di struttura (5 o 7 anni per quelli "di struttura complessa" – 3 anni per quelli di "struttura semplice");
- 3) La verifica per i dirigenti di nuova assunzione allo scadere del primo quinquennio;
- 4) La verifica alla maturazione dei requisiti per il passaggio di fascia, in merito all'indennità di esclusività del rapporto di lavoro (art. 42 CCNL 2° biennio).

b) Il NUCLEO DI VALUTAZIONE predispone, con cadenza annuale:

- 1) La verifica dei risultati di gestione per i dirigenti di struttura complessa e semplice (in questo caso solo se sono state affidate gestione di risorse);
- 2) La verifica in merito agli obiettivi attinenti alla retribuzione di risultato.

Tali organismi fondano i loro giudizi sulla preliminare valutazione effettuata da chi ha direttamente la responsabilità dei dirigenti, in osservanza della trasparenza dei criteri adottati, della evidenza dei risultati conseguiti, nonché della informazione dovuta all'interessato (art. 31, c.4 CCNL 8/6/2000).

PRESO ATTO

che, in coerenza con i principi fissati dal decreto legislativo 286/99, dal decreto legislativo 29/93 e successive modificazione ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 229/99, il titolo IV del CCNL della dirigenza della Sanità, gli articoli da 26 a 34, dettano le norme di attuazione per il conferimento degli incarichi dirigenziali e relativi criteri di controllo;

RITIENE

nell'ambito della discrezionalità amministrativa attribuita per l'attuazione del decreto legislativo 289/99, entro i limiti di autoregolazione esercitati col presente atto ed in coerenza con i vincoli di natura contrattuale, di istituire il Nucleo di Valutazione e di definire le competenze e le modalità operative alle quali deve essere informata l'attività, così come specificato nell'allegato A) alla presente deliberazione.



**IL DIRETTORE GENERALE**

Preso atto dell'istruttoria



**DELIBERA**

Per i motivi esposti in premessa:


- di dare atto che la recente normativa contrattuale ha individuato organismi preposti alla verifica del personale, in applicazione delle previsioni legislative formulate in materia dal decreto legislativo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni e sulla base dei principi generali del controllo interno previsti dal decreto legislativo 286/1999, confermando e accentuando il principio che l'attività è sottoposta a verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati e della professionalità espressa, cui consegue che la valutazione "è caratteristica essenziale ed ordinaria del rapporto di lavoro";
- di stabilire che le attività di verifica e controllo facciano riferimento ai principi illustrati in premessa oltre che alle norme di riferimento dettate da: decreto legislativo 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 229/99, decreto legislativo 165/2001, decreto legislativo 286/1999, CC.NN.LL. della Dirigenza medico-veterinaria e della Dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa, del 8/06/2000;
- di dare atto che le disposizioni contrattuali definiscono gli aspetti procedurali della valutazione, con forti implicazioni organizzative e gestionali e stabiliscono che i sistemi di controllo interno delle aziende, in merito alla verifica e valutazione del personale, sono concentrati e vincolati alla presenza di due organismi, il Nucleo di Valutazione ed il Collegio tecnico, con competenze distinte, anche se coordinate e connesse;
- di determinare che il Nucleo di Valutazione, per effetto dell'evoluzione legislativa, assume la connotazione di organismo in grado di svolgere istituzionalmente compiti di supporto strategico alla direzione aziendale, alla quale peraltro, è legato da un rapporto fiduciario,

che crea le condizioni perché si diffonda in Azienda la cultura della valutazione dei risultati raggiunti e dei processi che conducono ai risultati;

- di approvare il Regolamento di attuazione e composizione del Nucleo di Valutazione, così come dettagliatamente specificato nell'allegato A) del presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, composto da n. 12 articoli che disciplinano il funzionamento, la struttura organizzativa e le competenze;
- di demandare a successivo atto la nomina dei componenti.

DIRAMM   
DIRSAN 



  
Il Direttore Generale  
Dr. Benedetto Barranu

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione  
n° 2308 del 11 NOV. 2005

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7  
a partire dal 15 NOV. 2005 al 29 NOV. 2005

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi.

È stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

(D.ssa Teresa Garau)



Allegati n° \_\_\_\_\_

Destinatari:


- *Collegio dei Sindaci*
- *Direzione Generale*
- *Servizio Personale*
- *Servizio Bilancio*
- *Servizio Affari Generali*



# AZIENDA USL 7 CARBONIA


Servizio Sanitario – Regione Sardegna

Servizio Sanitario - Regione Sardegna



## REGOLAMENTO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL'AZIENDA USL N. 7 DI CARBONIA





Regolamento relativo all'istituzione e al funzionamento del Nucleo di Valutazione emanato con deliberazione n \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## INDICE

- ART.1 - Nucleo di valutazione
- ART.2 - Composizione, nomina e durata del Nucleo di Valutazione
- ART.3 - Incompatibilità
- ART.4 - Decadenza
- ART.5 - Presidente del Nucleo di Valutazione
- ART.6 - Compiti del Nucleo di Valutazione
- ART.7 - Articolazione del Nucleo di Valutazione
- ART.8 - Convocazione, svolgimento delle sedute e deliberazioni del Nucleo di valutazione
- ART.9 - Poteri e prerogative del Nucleo di Valutazione
- ART.10 - Pubblicità dei lavori e dell'attività del Nucleo di Valutazione
- ART.11- Indennità dovute ai membri del Nucleo di Valutazione
- ART.12 - Ausili all'attività del Nucleo di Valutazione

ART. 1  
NUCLEO DI VALUTAZIONE

Nell'Azienda USL di Carbonia opera il Nucleo di Valutazione previsto dall'art. 10 del Regolamento Generale dell'Azienda, approvato con deliberazione n. 1479 del 04/09/1998.

Il Nucleo di Valutazione, istituito con deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, è una struttura operante in posizione di autonomia da altre articolazioni organizzative aziendali e risponde del proprio operato al Direttore Generale, ai sensi dell'art. 12 comma 5 della L.R. n. 5 del 26 gennaio 1995.

ART. 2  
COMPOSIZIONE, NOMINA E DURATA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

1. Il Nucleo di Valutazione è composto da tre membri dotati di adeguata capacità ed esperienza in materia sanitaria ed amministrativa, maturata attraverso attività di direzione in strutture pubbliche e private, di cui uno con funzioni di Presidente.
2. Possono essere nominati nel Nucleo di Valutazione soggetti scelti tra il personale dell'Azienda, ovvero tra consulenti esterni.
3. L'attività afferente il Nucleo di Valutazione da parte di soggetti interni all'Azienda, deve essere svolta al di fuori del normale orario di lavoro.
4. I componenti del Nucleo di Valutazione sono nominati dal Direttore Generale previa acquisizione di curriculum formativo e professionale.
5. Il Nucleo di Valutazione dura in carica per il periodo corrispondente al mandato del Direttore Generale.
6. I membri del Nucleo di Valutazione possono essere riconfermati. La proroga dell'incarico può essere concessa per non più di una volta.

ART. 3  
INCOMPATIBILITA'

Non possono far parte del Nucleo di Valutazione dirigenti sanitari ed amministrativi con incarico di:

- a) Direttore Generale;
- b) Direttore Amministrativo;
- c) Direttore Sanitario;

espletato in aziende o strutture sanitarie pubbliche.

ART. 4  
DECADENZA

1. Il Nucleo di Valutazione decade:
  - a) Ogni volta che si procede al rinnovo del Direttore Generale, salvo la proroga di cui all'art. 2, comma 6 del presente Regolamento;
  - b) Se non tiene riunioni per più di otto mesi;

- c) Se si dimettono dall'incarico 2/3 dei membri nominati.
2. I singoli membri del Nucleo di Valutazione decadono se non partecipano, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Nucleo stesso, o per un periodo di mesi tre, anche non consecutivi, nel corso dell'anno.
  3. In questa ipotesi, il Direttore Generale procederà alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi, ricostruendo il Nucleo nella sua composizione.

ART. 5  
PRESIDENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

1. Il Presidente è nominato, dagli stessi componenti del Nucleo di Valutazione, entro la prima seduta di insediamento con il voto di 2/3 di essi.
2. Il Presidente rappresenta il Nucleo di Valutazione, sottoscrive tutti gli atti e i documenti allo stesso imputabili.
3. Il Presidente si avvale, nella sua attività, di un addetto amministrativo, preposto all'esercizio delle funzioni di segreteria.

ART. 6  
COMPITI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

1. Il Nucleo di Valutazione esercita tutte le altre attività ad esso assegnate dalla legge e dal Regolamento dell'Azienda, tra cui:
  - a) Verifica, per conto del Direttore Generale, la realizzazione del programma dell'Azienda valutando la gestione delle risorse con particolare riferimento al conseguimento dei risultati e degli obiettivi stabiliti negli atti di programmazione aziendale;
  - b) Redige una relazione trimestrale contenente le risultanze della propria attività di valutazione ed esprime i pareri eventualmente richiesti dal Direttore Generale sull'andamento di aspetti gestionali e programmatici stabiliti dalla Direzione Aziendale.
  - c) Effettua, su indicazione del Direttore Generale, le verifiche necessarie a rendere possibile il processo di valutazione dei dirigenti ad opera dell'Amministrazione, secondo gli indirizzi contenuti e individuati nel CCNL per l'area dirigenziale.
  - d) Provvede alla verifica annuale dei risultati della gestione dei dirigenti sanitari responsabili di struttura complessa (art. 31, comma 3 del CCNL 8/06/2000) ed anche di struttura semplice, ove sia affidata la gestione di risorse e alla verifica dei risultati raggiunti da tutti i dirigenti in relazione agli obiettivi affidati, finalizzata all'attribuzione della retribuzione di risultato.
2. I sistemi di valutazione riguardano le attività professionali, le prestazioni, le competenze organizzative ed i risultati di gestione e sono finalizzati a verificare il livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati e della professionalità espressa.
3. Nel caso in cui i componenti del Nucleo di Valutazione siano scelti tra i Dirigenti Amministrativi o Sanitari Aziendali, le funzioni di valutazione, di cui al presente articolo, relative ai servizi da loro diretti, sono svolte dal Direttore Amministrativo e Sanitario in seduta congiunta.

ART. 7  
ARTICOLAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

1. Il Nucleo di Valutazione si avvale, per le sue determinazioni, degli atti formulati dal Controllo Interno e dal Controllo di Gestione, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo n. 286 del 3/07/1999 e dal Regolamento di Budget e di funzionamento dell'Ufficio Controllo di Gestione, di cui alla deliberazione n. 2758 del 10/12/2004.

ART. 8  
CONVOCAZIONE, SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE E DELIBERAZIONI  
DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

1. Il Nucleo di Valutazione è convocato e presieduto dal Presidente che fissa l'ordine del giorno delle sedute.
2. La convocazione è indetta con avviso da recapitare ai singoli componenti almeno tre giorni prima del giorno fissato per la seduta, salvi i casi di urgenza. In questa ipotesi, entro le ventiquattro ore antecedenti la fissazione della seduta.
3. Per la validità della riunione è richiesta la presenza di almeno due componenti.
4. Le determinazioni sono validamente assunte se ricevono il voto favorevole di almeno due componenti.
5. Di ogni seduta del Nucleo di Valutazione viene redatto verbale, a cura dell'addetto alla segreteria che lo sottoscrive unitamente al Presidente. Ciascun verbale, datato e numerato in ordine cronologico, è conservato, in originale, dal segretario. Copia del verbale è trasmessa al Direttore Generale.
6. Il Nucleo di Valutazione deve riunirsi almeno una volta al mese e per un minimo annuo di dodici riunioni.
7. Nel caso di dimissioni del Presidente, la convocazione del Nucleo di Valutazione viene effettuata dal membro più anziano di età.

ART. 9  
POTERI E PROROGATIVE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

1. In relazione alle proprie competenze ed in base alla reportistica pervenuta dal Controllo di Gestione e dal Servizio Informatico, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento di Budget, approvato con la deliberazione n. 2758 del 10/12/2004, il Nucleo di Valutazione ha accesso alle informazioni detenute dagli uffici, strutture o articolazioni centrali o periferiche dell'Azienda, ritenute utili per la sua attività di valutazione.
2. Il Nucleo di Valutazione può chiedere, verbalmente o per iscritto, qualsiasi atto o notizia ai Responsabili dei Servizi o delle Strutture Aziendali.
3. I Dirigenti dei Servizi sanitari ed amministrativi sono tenuti a fornire la massima collaborazione al fine di agevolare l'attività del Nucleo di Valutazione. Le richieste del Nucleo di Valutazione devono essere evase senza ritardo nel termine assegnato dal Nucleo stesso nei casi di urgenza e comunque entro dieci giorni dalla richiesta.

#### ART. 10

#### PUBBLICITA' DEI LAVORI E DELL'ATTIVITA' DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

1. Il Nucleo di Valutazione è tenuto alla riservatezza degli atti, da trasmettere al Direttore Generale.
2. Gli esiti dell'attività nelle forme ritenute, dal Direttore Generale, più idonee a raggiungere l'obiettivo di una capillare conoscenza dei risultati raggiunti dal Nucleo di Valutazione, saranno diffuse, dallo stesso Direttore Generale, con opportune note ai Dirigenti Sanitari ed Amministrativi interessati.
3. E' fatto divieto al Nucleo di Valutazione di rilasciare copia dei verbali delle riunioni e dei documenti dallo stesso redatti, senza la preventiva autorizzazione del Direttore Generale.
4. Copia dei verbali e dei documenti di cui venga autorizzato il rilascio ai richiedenti che ne abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale (art. 22, legge 241/1990), devono essere consegnate nel termine massimo di trenta giorni.
5. In ogni caso, il Nucleo di Valutazione deve tutelare la riservatezza dei dati riguardanti persone, enti o associazioni a norma delle leggi vigenti, di cui al decreto legislativo n. 675/1996 e successive modificazioni e integrazioni e del legge n. 241/1990.

#### ART. 11

#### INDENNITA' DOVUTA AI MEMBRI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

1. A ciascun membro del Nucleo di Valutazione è dovuta, per l'espletamento dell'attività, un'indennità onnicomprensiva, pari al 70% di quella prevista per i componenti dei Collegi Sindaci delle Aziende USL. L'indennità è maggiorata del 20% per il Presidente del Nucleo.
2. L'Azienda rimborsa ai membri del Nucleo di Valutazione eventuali spese sostenute per acquisire particolare o specifiche metodiche valutative, in ragione dell'incarico ricevuto, debitamente e preventivamente autorizzate con formale provvedimento scritto del Direttore Generale.

#### ART. 12

#### AUSILI ALL'ATTIVITA' DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

1. Per l'espletamento dei suoi compiti, il Nucleo di Valutazione, può ricorrere, per particolari esigenze, all'apporto di esperti esterni, comprese le società di revisione. In queste ipotesi propone al Direttore Generale l'adozione degli opportuni atti deliberativi autorizzativi della spesa.
2. Per il suo funzionamento e la sua attività, al Nucleo di Valutazione viene garantito, dal Direttore Generale, ogni possibile supporto logistico e funzionale, nell'ambito dell'Ufficio di Direzione Generale.
3. E' assegnato al Nucleo di Valutazione, per le funzioni di segreteria, un assistente amministrativo con la funzione di curare tutti gli adempimenti amministrativi.